

PARERE n. 2/2004

DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

per modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, al fine di consentire all'Agenzia di avvalersi di alcune delle disposizioni dell'articolo 7 di detto regolamento.

I. Premessa

1. Lo scopo del presente parere è suggerire alla Commissione di modificare l'articolo 7 (Entrata in vigore) del regolamento (CE) n. 20042/2003¹ della Commissione, al fine di permettere all'Agenzia di avvalersi di alcune disposizioni di detto regolamento.
2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura² specificata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento costitutivo dell'AESA³.

II. Consultazione

3. La bozza di un parere relativo ad un regolamento della Commissione, che, a sua volta, modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, è stata pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia (www.easa.eu.int) il 31/07/2004 (NPA n. 7/2004).
4. Sulla base della natura della proposta e dell'urgenza della misura prevista, l'Agenzia ha deciso di ridurre la lunghezza del periodo di consultazione a sei settimane conformemente all'articolo 6, comma 5 della procedura regolamentare dell'AESA.
5. Al 14 settembre 2004, data in cui tale periodo giunge a termine, sono pervenute all'Agenzia 12 osservazioni da parte di 10 distinte entità, tra persone, autorità nazionali, aziende private od organizzazioni commerciali.
6. Si è provveduto ad accusare ricevuta di tutte le osservazioni ricevute e ad inserirle in un apposito documento che contiene anche un elenco di tutte le persone e/o organizzazioni che hanno espresso osservazioni. Tale documento è ampiamente diffuso attraverso il sito Internet dell'Agenzia. Si evidenzia ancora che, alla luce dell'urgenza e dell'ampio supporto per la misura suggerita, l'Agenzia, prima di

¹ Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. GU L 315 del 28/11/2003, pag. 1.

² Decisione del consiglio di amministrazione in merito alla procedura da applicare dall'Agenzia per esprimere pareri, specifiche di certificazioni e materiali di riferimento. EASA MB/7/03 del 27/06/2003.

³ Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 240 del 7/9/2002

formulare il presente parere, ha deciso di non attendere il periodo minimo di due mesi a cui si fa riferimento nella procedura regolamentare succitata.

III. Contenuto del parere dell'Agenzia

7. Nel mese di novembre 2003, la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2042/2003. Durante la discussione relativa all'adozione di tale regolamento, si è provveduto ad affrontare il tema della sua entrata in vigore. A seguito di tale discussione, si è giunti alla conclusione che l'entrata in vigore di alcune disposizioni dovrebbe essere graduale. Si è anche concordato che si dovrebbero lasciare gli Stati membri liberi di decidere a quale ritmo si dovrebbero mettere in atto tali disposizioni, dal momento che questi ultimi hanno una migliore conoscenza del livello di preparazione della loro industria. Ciò ha portato alle deroghe di cui all'articolo 7, in base a cui gli Stati membri possono posticipare l'entrata in vigore di certe disposizioni del regolamento (CE) n. 2042/2003.
8. Nel caso dell'allegato II (Parte 145),
 - l'entrata in vigore delle disposizioni:
 - 145.A.30(e), argomentazioni relative al fattore umano,
 - 145.A.30(g), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg,
 - 145.A.30(h)(1), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg,
 - 145.A.30(j)(1) Appendice IV, e
 - 145.A.30(j)(2) Appendice IVpuò essere posticipata fino al 28 settembre 2006 e
 - l'entrata in vigore delle disposizioni:
 - 145.A.30(g), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con una massa massima al decollo pari a 5 700 kg o inferiore,
 - 145.A.30(h)(1), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con una massa massima al decollo pari a 5 700 kg o inferiore, e
 - 145.A.30(h)(2)può essere posticipata fino al 28 settembre 2008.
9. Sfortunatamente, questa decisione si è accentrata sulle organizzazioni comunitarie, senza prendere in debita considerazione quelle non comunitarie. Pertanto, l'Agenzia è impossibilitata a posticipare l'entrata in vigore dei suddetti paragrafi dell'allegato II (Parte 145) per le organizzazioni per cui agisce in qualità di autorità competente. Essendo certe disposizioni collegate all'attuazione delle disposizioni di altri allegati, come l'allegato III (Parte 66), queste organizzazioni non saranno in grado di attuare quest'ultima disposizione. Questa situazione potrebbe essere inoltre ritenuta discriminatoria da certe imprese di manutenzione non comunitarie.
10. L'Agenzia ha pertanto ritenuto necessario provvedere con urgenza alla modifica dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2042/2003 per potersi avvalere delle disposizioni di deroga previste da questo articolo. Una tale modifica dovrebbe

essere effettuata prima del 28 novembre 2004 (fine del periodo di transizione previsto dal regolamento della Commissione per terminare le conclusioni relative alle differenze tra la parte 145 e le regole precedentemente applicabili in base alla norma JAR 145) al fine di evitare che svariate imprese non comunitarie si trovino in una condizione di illegalità successivamente a questa data.

11. Dal momento che l’Agenzia rilascia unicamente approvazioni valide a tempo indeterminato, non si ritiene necessario inserire una disposizione che consenta all’Agenzia di avvalersi di un’opzione di revoca per l’articolo 7, comma 4.

12. L’Agenzia è dell’avviso che la Commissione dovrebbe procedere alla modifica dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2042/2003:

- aggiungendo un nuovo articolo 7, comma 6 il cui testo dovrebbe essere del seguente tenore:

“6. In deroga al paragrafo 1, l’Agenzia può scegliere di non applicare:

(a) le seguenti disposizioni dell’allegato II, fino al 28 settembre 2006:

- 145.A.30(e), argomentazioni relative al fattore umano,
- 145.A.30(g), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg,
- 145.A.30(h)(1), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg,
- 145.A.30(j)(1) Appendice IV,
- 145.A.30(j)(2) Appendice IV.

(b) le seguenti disposizioni dell’allegato II, fino al 28 settembre 2008:

- 145.A.30(g), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con una massa massima al decollo pari a 5 700 kg od inferiore,
- 145.A.30(h)(1), applicabili ad aeromobili di grandi dimensioni con una massa massima al decollo pari a 5 700 kg od inferiore,
- 145.A.30(h)(2);

- aggiungendo un nuovo articolo 7, comma 7 il cui testo dovrebbe essere del seguente tenore:

“7. Nel momento in cui l’Agenzia si avvale delle disposizioni del paragrafo 6 sarà tenuta ad informare la Commissione.”, e

- modificando la numerazione dell’articolo 7, comma 6, che diventa articolo 7, comma 8.

IV. Valutazione dell'impatto normativo

13. Si auspica che la proposta abbia un impatto positivo unicamente se fornirà alle imprese non comunitarie ed all'Agenzia lo stesso calendario graduale di attuazione disponibile per le imprese la cui sede si trova nel territorio degli Stati membri.

Bruxelles, 1° ottobre 2004

P. Goudou
Direttore esecutivo